



Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

A.C. 1806, A.C. 830

Dossier n° 137 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
29 luglio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1806	830
Titolo:	Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne	Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì	No
Date:		
adozione quale testo base:	9 aprile 2024	
Commissioni competenti:	XIII Agricoltura	XIII Agricoltura
Sede:	referente	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione	in corso di esame in commissione

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 1806](#) - trasmessa dal Senato il 27 marzo 2024 (AS 316) - interviene per affrontare il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico, modificando l'**articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154**, ai **commi da 1 a 7** e al **comma 10**. Essa ha contenuto identico alla abbinata proposta di legge [A.C. 830](#).

Si ricorda che una proposta di legge analoga ([A.C. 2328](#)) era stata già esaminata dalla Commissione XIII (Agricoltura) nel corso della XVIII legislatura, ma il suo iter non si era concluso a causa della fine anticipata della legislatura.

L'articolo 1, comma 1, lettera a) - sostituendo i commi 1 e 2 - introduce nella definizione di acque interne anche le acque lagunari e individua, in un apposito allegato (**All. 1**), otto grandi laghi ed ulteriori 22 laghi "minori". L'allegato in parola individua i grandi laghi nei seguenti: Lago Maggiore, Lago di Varese, Lago di Como e Lecco; Lago d'Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno; Lago di Bolsena; Lago di Bracciano. I laghi minori sono così elencati: Lago di Orta; Lago di Mergozzo; Lago di Candia; Lago Grande di Avigliana; Lago di Viverone; Lago d'Idro; Lago di Annone; Lago di Comabbio; Lago di Garlate; Lago di Mezzola; Lago di Monate; Lago di Olginate; Lago di Pusiano; Lago di Corbara; Lago di Vico; Lago di Nemi; Lago di Fondi; Lago del Turano; Lago del Salto; Bacino di Campotosto; Lago Coghinas; Lago del Cixerri.

Le modifiche alla disciplina in vigore hanno l'effetto di sostituire il riferimento, in funzione di contrasto al bracconaggio ittico, a divieti genericamente riferiti alle "acque interne" (che, a legislazione vigente corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre) con divieti (cui corrispondono delle sanzioni che riprendono quelle attualmente in vigore) diversificati a seconda che essi siano riferiti: ai laghi indicati dal nuovo allegato 1, alle acque salse o salmastre o lagunari (nuovo comma 2 dell'articolo 40); ai fiumi, ai laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto allegato 1 e alle acque dolci (nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del medesimo articolo 40).

Lo stesso **articolo 1, comma 1, lettera a) - sostituendo il comma 2** - prevede una **elencazione di attività vietate** già previste dalla normativa vigente tra cui: attività inerenti la pesca e il commercio del pescato di specie di cui sia vietata la pesca; utilizzo di materiale esplosivo, elettrico o usi di sostanze tossiche; prosciugamento dei corpi idrici; pesca sportiva con materiale non idoneo a questa tipologia di pesca; esercizio della pesca professionale senza averne il titolo abilitativo e utilizzo di attrezzi difformi da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

L'articolo 1, comma 1, lettera b) - aggiungendo i commi da 2-bis a 2-ter - introduce una **nuova e più stringente lista di divieti**, prevedendo un generale divieto di pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi; inoltre viene vietato l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze

tossiche e anestetiche e lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici (**comma 2-bis**). Rispetto a tali divieti, sono disciplinati i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti (**comma 2-ter**). Inoltre, è consentito alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi, comunque non inseriti nell'allegato 1, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale (**comma 2-quater**).

L'articolo 1, comma 1, lettera c) - sostituendo il comma 3 - prevede, in analogia con il testo attualmente vigente, che siano **vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e 2-bis**.

L'articolo 1, comma 1, lettera c) - sostituendo i commi da 4 a 7 e aggiungendo il comma 7-bis - estende le sanzioni già previste dalla normativa vigente anche alla violazione dei divieti previsti dal nuovo comma 2-bis. In estrema sintesi le pene previste per chi viola tali divieti sono: l'arresto, multe pecuniarie, sospensione della licenza di pesca e sospensione dell'esercizio commerciale, la confisca del prodotto pescato e degli strumenti utilizzati, nonché il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e conservazione del pescato (commi 4-7). Infine è previsto che all'accertamento delle violazioni dei divieti siano assegnate le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale (comma 7-bis).

L'articolo 1, comma 1, lettera d) - sostituendo il comma 10 - introduce la **clausola di salvaguardia** che prevede che le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La normativa vigente prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo (comma 10).

L'articolo 1, comma 2 inserisce il **nuovo allegato 1** che individua otto grandi laghi ed ulteriori 22 laghi "minori" (v. sopra).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La pesca costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme. In particolare, quindi, con riferimento al provvedimento in esame, per il suo specifico contenuto e per le sue finalità, appaiono prevalenti le materie **ordinamento civile e penale e tutela dell'ecosistema**, entrambe di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e s) della Costituzione.

Cost137	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	✕ CD_agricoltura